



ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE

Per una PREDAPPIO NUOVA

Via Matteotti, 67 Predappio

ALLEGATO “A”

STATUTO

Articolo 1 (della costituzione)

E' costituita un'associazione denominata “**per una PREDAPPIO NUOVA**”

Articolo 2 (della sede)

L'associazione ha sede legale in Predappio (FC) viale G. Matteotti n. 67. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio Predappiese. Il trasferimento di sede all'interno del territorio Predappiese non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 (della durata)

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030, ma potrà essere prorogata una o più volte, oppure essere sciolta anticipatamente per deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 (dello scopo)

L'associazione senza personalità giuridica non ha scopo di lucro.

Il suo scopo, socio culturale, è volto alla promozione e alla tutela dello sviluppo del territorio predappiese attraverso il diffondersi di una cultura civica partecipativa alla vita pubblica locale.

Detto scopo sarà espletato nei seguenti ambiti: istituzionale, dell'associazionismo del volontariato, delle associazioni di categoria, del turismo e del tessuto socio – economico in generale. Attraverso l'organizzazione e la divulgazione di eventi culturali, convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e documentari, mostre, pubblicazioni e quanto altro di utile al raggiungimento dello scopo suddetto. Tutto ciò potrà essere reso dall'associazione sia direttamente (soci o altri soggetti ad essa riconducibili), sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità.

In occasione delle elezioni amministrative comunali, l'associazione potrà promuovere, per il raggiungimento dello scopo sociale, una propria “lista civica dei Cittadini” autonoma dai partiti o eventualmente decidere di partecipare a liste civiche che perseguano fini e obiettivi coerenti con lo scopo suddetto e/o condiviso dall'associazione.

Articolo 5 (dei fini e degli obblighi)

L'associazione non ha fini di lucro e agirà nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione può svolgere qualsiasi attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei suoi fini nel rispetto delle normative di legge vigenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, convegni o campagne di sensibilizzazione.

E' espressamente vietata all'associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione trarrà risorse economiche per lo sviluppo delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, dei Ministeri, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione, sociale e culturale.

In Caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio della medesima dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta dalla legge.

L'associazione redigerà annualmente il rendiconto economico-finanziario che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente statuto.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati.

Articolo 6 (delle prestazioni e donazioni)

L'associazione può favorire lo sviluppo e le attività di altre associazioni o enti o persone giuridiche, sempre nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni di opera, contributi o donazioni di qualunque tipo.

Articolo 7 (dei soci)

Il numero dei soci è illimitato. L'associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che condividono gli scopi dell'associazione e ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento dello scopo dell'associazione stessa. I soci ordinari sono ammessi a norma dell'articolo 8.

Articolo 8 (dell'ammissione dei soci)

La domanda di ammissione per i nuovi soci, deve essere diretta al Presidente dell'associazione e deve contenere: la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed i suoi regolamenti nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo all'unanimità. In caso di mancata unanimità ai sensi dell'art. 21 decide, inappellabilmente, l'assemblea dei soci con le modalità previste dall'art. 16.

In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annua entro 15 giorni dalla data di accettazione che verrà comunicata al diretto interessato tramite lettera, fax o e-mail.

Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l'esito senza l'obbligo di indicarne i motivi.

Come già precisato, l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 9 (degli obblighi dei soci)

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a recedere dall'appartenenza all'associazione, ad essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti altresì a pagare le quote sociali, determinate nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal libro soci. E' obbligo di ciascun socio comunicare a mezzo lettera, fax o e-mail eventuali variazioni del proprio domicilio.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Articolo 10 (della quota sociale)

La quota sociale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio o di scioglimento dell'associazione per qualsiasi ragione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua.

E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto.

Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

Articolo 11 (della cessazione della qualità di Socio)

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'associazione ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata contro gli associati:

a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;

- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali nei termini assegnati dal Presidente del Consiglio Direttivo (messa in mora);
- c) la cui esclusione si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro dell'associazione.

La decadenza per quanto riportato in precedenza ai punti a) e c) non può essere applicata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire, per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore ai dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio, decide all'unanimità. Se l'unanimità non viene raggiunta, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea dei soci che delibera ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

L'invito a presentarsi e la decadenza sono comunicati al socio interessato a mezzo lettera, fax o e-mail.

Articolo 12 (degli Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 13 (dell'Assemblea dei Soci, poteri)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario entro il 30 giugno;
- b) provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- d) determina eventuali indennità o compensi da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- f) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- g) delibera sull'ammissione dei nuovi soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dal precedente art. 8;
- h) delibera sulla decadenza dei soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dall'art. 11;
- i) nomina l'eventuale Presidente Onorario ai sensi del successivo articolo 18 del presente statuto;
- j) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

- k) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell'associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- l) delibera lo scioglimento per qualunque ragione e la liquidazione dell'associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 14 (dell'Assemblea dei Soci, convocazione)

L'assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria o fax o per posta elettronica almeno otto giorni prima della data stabilita per la convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarla o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei soci dell'associazione aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o presso un luogo pubblico nel Comune di Predappio all'uopo affittato dall'associazione.

Articolo 15 (dell'assemblea, quorum costitutivi e deliberativi)

Salvo quanto previsto dal successivo art.16, l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci in regola con il versamento delle quote. In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia la presenza dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di tre soci.

Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 (dell'assemblea, quorum costitutivi e deliberativi particolari)

Per le delibere concernenti:

- a) modifiche dello Statuto sociale;
- b) lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- c) l'esame della richiesta di ammissione dei soci, trasmessa al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
- d) decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'art.11 del presente statuto;

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci in regola con il versamento delle quote ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in regola con il versamento delle quote sociali eccetto che per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 17 (dell'assemblea, presidenza e verbali)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque socio che ne faccia richiesta di consultazione e copia.

Articolo 18 (del Presidente Onorario)

L'assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.

Articolo 19 (del Consiglio Direttivo, composizione)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso Il Presidente.

Articolo 20 (del Consiglio Direttivo, durata in carica e modalità)

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica un quinquennio ed i componenti uscenti sono rieleggibili.

I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.

All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominato dai soci fondatori.

Il consiglio direttivo designa nel proprio ambito il Presidente; può designare tra i suoi membri anche uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile ed il relativo compenso con l'osservanza delle norme di legge e di statuto.

Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dei

componenti già in seno al consiglio direttivo. Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il consiglio direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 21 (del consiglio Direttivo, poteri)

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide in merito alla destinazione delle risorse economiche dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) predisporre il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci;
- b) delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall'associazione, nonché, laddove i mezzi in possesso dell'associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi, di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne;
- c) delibera all'unanimità sull'ammissione di nuovi soci e sull'eventuale decadenza dalla qualifica di socio in applicazione degli art.li 8 e 11 del presente statuto;
- d) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- e) determina la quota sociale annua a carico degli associati.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Articolo 22 (del Consiglio Direttivo, tempi e modalità delle riunioni)

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta all'anno, entro il 30 maggio, per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Le adunanze del consiglio direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere sul punto c) dell'art. 21 del presente statuto devono essere adottate all'unanimità dei presenti.

Articolo 23 (del Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del consiglio direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e la presiede nonché ne esegue le deliberazioni, sovrintende all'andamento generale dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Articolo 24 (del patrimonio, composizione)

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati. L'associazione trae i suoi mezzi finanziari dai frutti del patrimonio e dalle fonti già precisate nell'art. 5.

Articolo 25 (dell'anno sociale e finanziario)

L'anno sociale e finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentun dicembre.

Articolo 26 (dello scioglimento dell'Associazione)

Decidendo i Soci in tempo e per qualsiasi causa di sciogliere l'associazione l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. Come già precisato, il patrimonio residuo sarà destinato ad uno o più enti o associazioni con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

Articolo 27 (norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.